



## **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

***Approfondimento e commento del testo presentato al Senato della Repubblica***

### Sommario

Art. 7 - Sostegno agli investimenti delle PMI .....	2
Art. 8 - Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0.....	2
Art. 9 - Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria.....	3
Art. 10 - Sperimentazione della mobilità sostenibile .....	3
Art. 16 - Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile. Commi 1, 9-12 .....	4
Art. 18 - Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro" .....	5
Art. 27 - Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale .....	5
Art. 28 - Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative .....	6
Art. 29 - Censimenti permanenti .....	6
Art. 40 - Disposizioni in materia di sport .....	7
Art. 51 - Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia – Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo .....	7
Art. 53 - Dirigenti Scolastici .....	7
Art. 54 - Personale amministrativo.....	8
Art. 55 - Scatti stipendiali dei professori universitari .....	8
Art. 56 - Assunzioni di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca.....	9
Art. 57 - Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato .....	10
Art. 58 - Politiche invariate. Commi 1, 2, 3 e 6.....	11
Art. 75 - Integrazione del finanziamento per le aree interne.....	12
Art. 95 - Fondo investimenti.....	12
Art. 101 - Istituto Vulcanologia (INGV).....	12

**LA SCHEDA È SCARICABILE ALL'INDIRIZZO:** <http://www.flcgil.it/@3943967>

## **Art. 7 - Sostegno agli investimenti delle PMI**

## **Art. 8 - Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0**

### **Cosa prevede**

Prevista l'attribuzione di un credito di imposta in compensazione pari al 40% della spesa relativa al solo costo (paga base, contributi previdenziali e assistenziali e indennità da CCNL) aziendale del personale (dipendente di qualunque impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera), che viene occupato (e per il periodo in cui viene occupato) in determinate attività di formazione.

L'incentivo riguarda tutte le imprese (anche ditte individuali?) per la spesa di formazione sostenuta nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

L'importo massimo del credito d'imposta è di euro 300.000 annui per ciascun beneficiario, se le attività di formazione in cui viene impegnato il personale mirano all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, applicate negli ambiti di cui all'allegato 1 alla legge di bilancio.

Non viene considerata attività di formazione incentivabile attraverso l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 8, l'attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e ogni altra normativa che determini formazione obbligatoria.

Il credito d'imposta viene riconosciuto a ciascun soggetto per le attività di formazione (sempre tra quelle espressamente consentite) pattuite nella contrattazione collettiva o della **contrattazione territoriale**.

La disposizione verrà resa applicativa attraverso un decreto successivo, da adottare nei 90 gg dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il decreto individuerà, tra l'altro, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione a corredo della richiesta, i controlli, le cause di decadenza e revoca del beneficio.

### **Il nostro commento**

Le misure dell'art. 7 sono coerenti con il I Pilastro del Piano Nazionale Industria 4.0, cioè gli investimenti che le aziende fanno su impianti e strumenti innovativi.

L'art. 8 dovrebbe riguardare, invece, il II Pilastro ovvero gli Investimenti sulla crescita delle competenze. La misura non appare adeguata a consentire il governo dei nuovi processi e il funzionamento dei modelli produttivi realizzati con gli investimenti in tecnologie digitali. In assenza di competenze, è reale il rischio di vanificare gli investimenti fatti in tecnologie.

Nella manovra non ci sono risorse per promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate.

Ai fini dell'art. 8 non è previsto l'obbligo di avvalersi di Enti di formazione, il cui costo che peraltro non sarebbe possibile conteggiare ai fini del credito di imposta (che è previsto per il solo costo del personale impegnato in formazione). Non è chiaro se l'eventuale personale interno che cura la formazione potrà essere conteggiato tra i costi del personale in formazione.

Non sarà semplice la definizione e la certificazione del costo del personale, tant'è che è prevista apposita certificazione (salvo si tratti di società con bilancio revisionato) da allegata al bilancio dell'impresa.

La misura non riguarda, quindi, i giovani con contratti precari, per cui non rappresenta l'investimento in sviluppo di competenze specialistiche di cui il Paese ha bisogno per uscire dalla produttività stagnante.

La spesa annua stanziata è di 250 milioni di euro per il 2019.

Ai fini di cui all'art. 17 comma 13 della L. 196/09 (evitare che dall'applicazione delle norme derivino pregiudizi al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), è previsto il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Art. 9 - Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria**

### **Cosa prevede**

**Comma 1.** Il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, previsto dall'articolo 1 comma 875 della Legge 296/2006 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni di euro nell'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono finalizzate ad incrementare l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori (ITS) correlata al processo Industria 4.0. A tal fine un apposito decreto del Ministro dell'istruzione provvederà a definire i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano di tali risorse. Per poter beneficiare di tali risorse è necessario che le Regioni provvedano ad adeguare il loro cofinanziamento che deve essere pari ad almeno il 30% delle risorse nazionali destinate a ciascuna regione.

**Comma 2.** Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

### **Il nostro commento**

Al contrario di quanto solennemente affermato nelle scorse settimane da autorevoli esponenti del governo sulla necessità di investire massicciamente nella formazione tecnica terziaria non universitaria, le risorse stanziate per gli istituti tecnici superiori (ITS) sono irrisorie. Naturalmente a giustificazione di questi nuovi finanziamenti il disegno di legge utilizza parole roboanti: scuole per le tecnologie applicate, offerta formativa correlata al processo Industria 4.0, incrementare il numero dei soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Peccato che le risorse stanziate siano correlate al numero dei diplomati presso gli istituti tecnici e professionali che abbandonano l'università tra il primo e il secondo anno. È chiara l'intenzione di prefigurare gli ITS quali strutture formative che erogano percorsi finalizzati prioritariamente al recupero della dispersione universitaria, dimenticando però che il numero degli iscritti agli ITS che si sono ritirati si aggira intorno al 23%. Naturalmente è previsto l'ennesimo intervento di manutenzione del sistema: un altro decreto che deve definire i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma e le modalità di rilascio di tale diploma. Di manutenzione in manutenzione il sistema rischia semplicemente di spegnersi progressivamente in mancanza di obiettivi strategici chiari nel medio-lungo periodo.

## **Art. 10 - Sperimentazione della mobilità sostenibile**

### **Cosa prevede**

Detrazioni per gli abbonamenti di trasporto pubblici locali, regionali e interregionali. Agevolazione nel caso di accordi per il rimborso da parte dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

## **Art. 16 - Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.** Commi 1, 9-12

### **Cosa prevede**

L'articolo 16 comma 9 prevede il riconoscimento di uno sgravio totale per un periodo massimo di trentasei mesi dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti decorrenti dal 1° gennaio 2018. L'esonero contributivo, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun dipendente, spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi di questo articolo del ddl, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

L'esonero contributivo riguarda le assunzioni di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro

- percorsi di alternanza scuola-lavoro,
- periodi di apprendistato o per la qualifica e il diploma professionale o per il diploma di istruzione secondaria superiore o per il certificato di specializzazione tecnica superiore o in alta formazione.

Riguardo all'alternanza, ai fini dell'accesso all'esonero sgravio contributivo, la proposta normativa prevede altresì un tetto minimo di ore di attività svolte dagli studenti presso il medesimo datore di lavoro. In particolare:

- almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 60 ore nei Licei)  
oppure
- almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)  
oppure
- almeno 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi effettuati dagli Istituti Tecnici Superiori (capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008)  
oppure
- almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Le assunzioni devono avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato (comma 11).

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme sull'esonero per assunzioni previste dai commi 308, 309 e 310 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16). Infine il comma 12 attribuisce all'INPS il monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e le conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le minori entrate contributive sono basate su un'ipotesi di 18.900 assunzioni nel 2018, di 37.800 nel 2019 e di 56.700 a decorrere dall'anno 2020.

### **Il nostro commento**

In perfetta continuità con la precedente legge di bilancio, l'esonero contributivo previsto è l'ennesima risposta alle forti sollecitazioni di parte datoriale di ricevere risorse per l'attività di alternanza svolte in azienda. Come denunciato in più occasioni dalla FLC CGIL, nel secondo ciclo del sistema educativo si accentua l'idea dell'alternanza, non come metodologia didattica volta a contribuire alla realizzazione dei profili educativo, culturale e professionale degli studenti previsti dagli ordinamenti, ma come uno degli strumenti del mercato del lavoro finalizzato all'addestramento verso specifiche professioni. Cosa si intenda per alternanza negli ITS o nelle università la norma non lo chiarisce affatto. Le difficoltà interpretative o l'assoluta discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari dello sgravio sono dietro l'angolo. Si conferma come il governo in tema di rapporto tra istruzione e lavoro, sia disorientato ed in balia delle richieste dei più disparati gruppi di interesse.

## **Art. 18 - Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"**

### **Cosa prevede**

Viene modificata la norma che ha introdotto il cosiddetto "bonus 80 euro", ovvero il beneficio fiscale per i redditi più bassi. Con la modifica proposta vengono innalzati i tetti retributivi, per cui ne potranno beneficiare tutti i lavoratori che non superano il reddito annuo di 24.600 euro (prima il tetto era di 24.000 euro); inoltre potranno fruirne in forma ridotta coloro che hanno un reddito compreso tra 24.600 e 26.600 euro (prima occorre un reddito compreso tra 24.000 e 26.000 euro).

L'onere per questa operazione è pari a 210,8 mln.

### **Il nostro commento**

Questa norma è stata introdotta per prevenire il rischio che, in occasione del rinnovo contrattuale dei pubblici dipendenti, l'eventuale aumento stipendiale facesse perdere il beneficio degli 80 euro a causa del superamento del tetto reddituale previsto per poterne fruire.

Con l'innalzamento del tetto questo pericolo dovrebbe essere per lo più scongiurato, per cui i lavoratori potranno fruire sia del bonus fiscale che degli aumenti contrattuali.

Per ottenere questi stanziamenti aggiuntivi la FLC insieme alla Cgil e alle altre confederazioni si sono battute fino all'ultimo momento al fine di evitare che eventuali "compensazioni" gravassero sugli aumenti contrattuali. Questa misura è molto importante per il comparto istruzione e ricerca, dal momento che nei nostri settori i lavoratori che usufruiscono del bonus sono molto numerosi.

È bene notare che il beneficio fiscale riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.

## **Art. 27 - Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale**

### **Cosa prevede**

La norma prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione finalizzato a garantire prioritariamente il cofinanziamento del Programma Comunitario Erasmus+ nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

### **Il nostro commento**

La norma ha natura obbligatoria in quanto garantisce il cofinanziamento del programma Erasmus+ la cui autorità nazionale per il settore IeFP è diventata la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro a seguito della soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. In precedenza il cofinanziamento era garantito dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della Legge 845/78 (legge quadro sulla formazione professionale).

## **Art. 28 - Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative**

### **Cosa prevede**

La norma prevede che le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla Legge 40/87, pari 13 milioni di euro annui siano coperte dalle risorse rinvenienti dalla legge 68/2006 che prevedeva la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni. In precedenza il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

### **Commento**

La legge 40/87 prevede la concessione da parte del Ministero del lavoro di contributi agli enti privati di formazione professionale che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

La disposizione proposta intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità, tenuto conto che la maggior parte dei lavoratori impegnati nel programma sperimentale di cui alla legge 68/06 sono stati collocati in pensione. A questo [link](#) l'elenco degli enti che hanno usufruito nel 2016 dei finanziamenti di cui alla legge 40/87.

## **Art. 29 - Censimenti permanenti**

### **Cosa prevede**

1. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:

- a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;
- c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;
- d) dall'anno 2021 il censimento permanente dell'agricoltura.

### **Il nostro commento**

Finalmente vengono finanziati e incardinati nell'ordinamento i censimenti permanenti, già previsti dal lontano 2012. Sostanzialmente i censimenti generali che solitamente avvenivano ogni 10 anni, da 2018 diventano permanenti.

Così sarà per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per quello delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche. Questa novità rende non più rinviabile la stabilizzazione di tutti i precari dell'Istat.

Nel 2020 si terrà l'ultimo censimento generale dell'agricoltura, che dal 2021 diventerà anch'esso permanente. I censimenti saranno realizzati sulla base di archivi di altri soggetti pubblici. La norma individua tali soggetti, fra i quali INPS e MPLS, MIUR, Min. Interni, AGEA, Acquirente unico, Agenzia delle Entrate. Sono definite modalità di attuazione dei censimenti e gli obblighi per l'ISTAT e per gli altri soggetti coinvolti.

Per gli stanziamenti si parte dai 5 M€ per il 2018 per arrivare progressivamente ai 51 M€ del 2021, per poi riscendere a 26,8 M€ del 2022 come cifra a regime per il futuro. La riduzione sarà compensata da risorse interne dell'Istat per circa altri 21 MN€. Come si vede i censimenti permanenti costeranno complessivamente circa 50 M€, una cifra molto bassa se si tiene conto che gli ultimi censimenti generali decennali sono costati complessivamente 755 M€.

Le risorse "a regime" appaiono decisamente scarse.

## **Art. 40 - Disposizioni in materia di sport**

### **Cosa prevede**

Misure a garanzie al diritto alla pratica sportiva per lo sviluppo della personalità del minore; il recupero dell'integrità psicofisica e reinserimento sociale di persone con disabilità.

## **Art. 51 - Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia – Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo**

### **Cosa prevede**

Nasce il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la Climatologia e ItaliaMeteo.

### **Il nostro commento**

Nel prendere atto con favore della riproposizione, nella legge di bilancio, di un'iniziativa legislativa finalizzata alla riorganizzazione del Servizio Nazionale di Meteorologia e Climatologia, si sottolineano la necessità e l'opportunità che, nel processo di organizzazione e attribuzione di compiti e responsabilità attraverso l'Agencia ItaliaMeteo, siano adeguatamente tenuti in considerazione e valorizzati i servizi di meteorologia e climatologia operativa che già da tempo vengono forniti dall'ISPRA e dal SNPA nel suo complesso, come d'altra parte già contemplato nel precedente schema di decreto del PR "Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito predisposto ai sensi dell'art. 3-bis, comma4, legge 24/2/1992, n. 22.

## **Art. 53 - Dirigenti Scolastici**

### **Cosa prevede**

Prevede uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di parte fissa dei dirigenti scolastici a quella delle altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e ricerca.

L'art. 53 prevede inoltre che i 35 milioni di aumento strutturale del FUN, previsti dalla legge 107/2015, vengano prioritariamente utilizzati per consolidare la retribuzione di parte fissa.

Tali aumenti sono aggiuntivi a quelli previsti per il rinnovo del CCNL nel triennio 2016-2018.

### **Il nostro commento**

Gli aumenti dovrebbero assicurare stabilità alla retribuzione dei dirigenti scolastici, dipendente per un terzo dalle risorse del FUN, un fondo soggetto a una forte variabilità a causa dell'oscillazione dell'organico, inusuale nella dirigenza pubblica. (i dirigenti scolastici sono passati da 9169 nel 2010 a 6795 nel 2017 e torneranno ad essere circa 8000 nel 2019, a conclusione del concorso). Dal 2010 a oggi il FUN è stato tagliato di circa 415milioni di euro per la diminuzione percentuale collegata alla diminuzione di organico e per la perdita delle quote di RIA (retribuzione di anzianità degli ex presidi) che la legge Tremonti ha impedito di riversare nel fondo.

La finanziaria va nella direzione delle richieste avanzate dai-dirigenti scolastici di equiparazione dei loro stipendi a quelli degli altri dirigenti ora compresi nella stessa area contrattuale. Con gli stanziamenti previsti si riuscirà solo in parte a ridurre questa differenza e non si riuscirà a riportare la retribuzione professionale media dei dirigenti scolastici ai livelli del 2010. Da sottolineare inoltre che il 50% circa delle risorse previste a regime dall'art. 53 va a compensare la fine del finanziamento *una tantum* della legge 107 (14 milioni) e a garantire la retribuzione di posizione e risultato dei 2000 dirigenti del concorso.

## **Art. 54 - Personale amministrativo**

### **Cosa prevede**

Comma 1 prevede che possono essere nominati i supplenti brevi e saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'art. 1, comma 332 legge 190/2014 (legge stabilità 2015).

Comma 2 prevede che entro il 2018 venga bandito il concorso per l'assunzione di Dsga, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, prevede che anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di Dsga possano partecipare, in deroga ai requisiti professionali previsti.

### **Il nostro commento**

Il comma 1 prevede una deroga al divieto sulle supplenze brevi, più precisamente un'attenuazione importante al divieto, mantenendolo per i due profili di assistente amministrativo e tecnico solo per i primi 30 giorni di assenza (laddove per gli AA, non si poteva sostituire, salvo che in scuole con organico di diritto con meno di tre posti e per gli AT il divieto era assoluto). Resta invariato il divieto per i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza (resta sempre in vigore la circolare ministeriale n. 2116 del 30/09/20159 che prevede una deroga in via amministrativa).

Dopo due anni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e di continue pressioni da parte della FLC CGIL che, su questo e sulla carenza degli organici, ha intrapreso una specifica campagna di raccolta firme #sbloccATA (70.000 firme consegnate alla Ministra Fedeli), proprio per rimuovere questi ostacoli, finalmente viene modificata la normativa preesistente che di fatto imponeva il blocco totale alla sostituzione dei colleghi assenti. È un primo passo ma non basta. Proseguiremo fino a ottenere l'abrogazione dell'intera norma. Il lavoro ATA nella scuola è di fondamentale importanza e va liberato da qualsiasi intralcio che ostacoli la continuità dell'azione amministrativa, l'assistenza e la sicurezza degli alunni, dei laboratori e degli spazi scolastici.

Il comma 2: finalmente si bandisce il concorso ordinario e riservato sul profilo dei Dsga. Un ottimo risultato per la FLC CGIL, che si batte da oltre dieci anni per questo concorso e affinché in finanziaria fossero programmate le risorse necessarie per indirlo su tutti i 1.476 liberi, più il *turn over*. Tuttavia, la formulazione indicata nella norma circa le modalità di partecipazione non è risolutiva di tutte le situazioni che si sono sedimentate in questi anni per esclusiva responsabilità dei centri ministeriali. Essi con un continuo rimpallo di responsabilità non hanno mai bandito il concorso ordinario sul profilo di Dsga e bloccato il concorso riservato. Presenteremo emendamenti ad hoc per dare una risposta a tutti coloro che hanno maturato un'esperienza come facenti funzioni, portando la questione anche al tavolo Aran in fase di rinnovo contrattuale, dal momento che il concorso è previsto nell'atto di indirizzo.

## **Art. 55 - Scatti stipendiali dei professori universitari**

### **Cosa prevede**

La disposizione sostituisce il sistema delle classi triennali dei docenti universitari con il sistema delle classi biennali a decorrere dal 2018 con effetti economici a decorrere dal 2020, mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale.

L'ultimo periodo dell'articolo dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.

### **Il nostro commento**

Un significativo aumento delle risorse degli FFO che la FLC richiede è anche indispensabile per garantire omogeneità delle retribuzioni e la giusta valorizzazione del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo di tutti gli Atenei, senza aggravare differenze fra sedi e territori già oggi significative.

Nella legge di bilancio non solo non ci sono risposte adeguate, ma ci sono proposte pericolose. Mancano interventi per garantire risorse e flessibilità sui fondi per il salario accessorio per il personale tecnico e amministrativo. Per i professori e ricercatori in ruolo viene introdotto un nuovo sistema biennale di scatti che prende avvio dal 2020, senza prevedere un adeguato incremento del FFO. Di fatto si prefigura una sorta di cofinanziamento degli aumenti di stipendio di una parte del personale universitario da parte dei singoli atenei., introducendo un pericolosissimo precedente che potrebbe ripetersi nei prossimi anni (a partire dall'adeguamento ISTAT per il 2019, in previsione del rinnovo dei CCNL del pubblico impiego) e che apre uno stato di perenne conflittualità tra le diverse componenti negli Atenei. Riteniamo sia quindi da respingere ogni intervento sulle retribuzioni che sia "co-finanziato" dalle strutture: se "tesoretti" esistono (e ne dubitiamo fortemente) devono essere impiegati esclusivamente per il reclutamento o in investimenti a favore degli studenti.

Inoltre a differenza di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i fondi eventualmente risparmiati nell'erogazione degli scatti vengono svincolati dal fondo "per la premialità" per il personale docente, permettendo agli Atenei destinazioni non specificate. Peraltro, se gli attuali scatti triennali sono su base valutativa, il testo usa la diversa e pericolosa espressione "premiare". Se è quindi positivo che venga svuotato uno strumento inutile, inefficace e pericoloso a disposizione degli atenei (il fondo per la premialità), con l'attuale dicitura si vuole in realtà estendere il sistema premiare: si propone cioè di sostituire l'attuale meccanismo triennale valutativo (destinato a tutti quelli che rispettano una soglia minima di lavoro nella docenza, nella ricerca e nell'impegno istituzionale), con uno biennale premiare, destinato come per il fondo alla premialità ad una quota più ristretta di docenti (in base alle risorse disponibili). Questi interventi sono quindi sbagliati, diretti a rilanciare meccanismi divisi e competitivi dentro gli Atenei, e non danno alcuna risposta alle richieste espresse nelle mobilitazioni di questi mesi.

## **Art. 56 - Assunzioni di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca**

### **Cosa prevede**

Questo articolo finanzia l'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. La norma è analoga a quella contenuta nella legge di bilancio 2016 (art. 1 comma 247 e seguenti), che disponeva l'assunzione di 1.000 ricercatori (800 nelle università e 200 negli enti di ricerca vigilati dal Miur). In questo caso sono 1.600.

Lo stanziamento a regime, dal 2019, è pari a 90 milioni di euro (76,5 per il FFO delle università e 13,5 per il FOE degli enti di ricerca vigilati dal Miur). I ricercatori assunti sono 1.304 nelle università e 307 negli enti di ricerca.

La norma è assolutamente inadeguata alle necessità di atenei e enti di ricerca.

Il finanziamento andrebbe almeno decuplicato, per avere un impatto reale sulla situazione di precariato diffuso sia nelle università che negli enti.

### **Il nostro commento**

Il sistema universitario italiano ha attraversato la grande crisi iniziata nel 2007 non solo con una trasformazione normativa ideologicamente segnata da principi neoliberalisti, ma anche con un radicale de-finanziamento dell'FFO. Dal 2007 ad oggi sono infatti venuti a mancare circa un miliardo e mezzo di fondi pubblici (più del 15% delle risorse), determinando una contrazione significativa della spesa in alta formazione, ricerca e sviluppo nel nostro paese.

È quindi oramai imprescindibile la necessità di invertire decisamente rotta rispetto al finanziamento ordinario, che va progressivamente e significativamente incrementato, modificando anche le modalità con cui viene ripartito agli atenei.

La legge di bilancio 2018 non ha questo segno. E molti degli investimenti economici previsti sono, in realtà, una partita di giro da altri capitoli del sistema universitario oppure una dilazione nel tempo degli effetti economici.

Per quanto riguarda il reclutamento, si tende ad ignorare che il sistema universitario ha perduto negli ultimi dieci anni circa il 20% dei docenti a causa delle drastiche riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario e delle notevoli limitazioni al turn-over. Una contrazione sostanzialmente analoga è avvenuta nel personale Tecnico e Amministrativo. In questo decennio sono quindi i lavoratori e le lavoratrici assunti con contratti precari o atipici, che hanno consentito agli Atenei di tenere in piedi il proprio funzionamento, oltre che garantire le attività di ricerca e di didattica. In questo quadro si pone la necessità e l'urgenza, per salvaguardare il sistema universitario nazionale, di un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni: per il personale tecnico e amministrativo, stabilizzando il personale precario e riducendo sostanzialmente gli appalti (come richiesto nelle nostre linee guida università per il rinnovo del contratto); per la docenza, con la previsione di almeno 20mila nuove posizioni nel prossimo quadriennio, come già recentemente [proposto dalla FLC](#).

Il finanziamento previsto dall'art. 56, destinato al reclutamento di circa complessivi 1600 ricercatori (di cui a tempo determinato di tipo B per gli atenei) appare quindi del tutto inadeguato, intervenendo sostanzialmente in una logica di pura e stentata sopravvivenza e non di rilancio della ricerca nel nostro paese.

È inaccettabile l'utilizzo ripetuto e generalizzato dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR), come criterio di distribuzione dei fondi, non solo per le contraddizioni ed i problemi nel loro calcolo che sono stati più volte denunciati; non solo per le disuguaglianze e le divergenze che questo sistema ha introdotto tra Atenei e SSD; ma anche perché l'uso di questi meccanismi competitivi su un sistema oggi logorato, rischia di destrutturarlo definitivamente.

Circa 300 i ricercatori per gli EPR, per una norma che pur mettendo dei finanziamenti per le assunzioni di ricercatori, dimentica tutte le altre figure professionali indispensabili per la ricerca: tecnologi, tecnici e amministrativi. Soprattutto ci si dimentica dei precari.

Le risorse sono del tutto insufficienti e anche la norma andrebbe rivista allargando quantomeno la platea di assunzione ai tecnologi, ma soprattutto si dovrebbe indicare una precedenza per il personale precario.

## **Art. 57 - Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato**

### **Cosa prevede**

La disposizione di cui ai commi 1 e 2 prevede l'incremento di 10 milioni per il diritto allo studio, incrementando il FIS (fondo integrativo statale).

La disposizione di cui ai commi 3, 4 e 5 prevede, per adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle Università.

### **Il nostro commento**

Come altri "investimenti", si tratta in realtà è una partita di giro da altri capitoli del sistema universitario.

Comunque l'intervento di soli 10 milioni di euro sul diritto allo studio previsto dall'articolo 57 è assolutamente insufficiente, senza per altro nessun intervento strutturale su un sistema che ha già forzatamente ridotto il numero dei beneficiari, con la modifica dei parametri ISEE, nonché

ridotto i loro effettivi diritti. La copertura economica è determinata da una corrispondente diminuzione dei fondi di cui all'art 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le cosiddette "cattedre Natta", che a nostro giudizio andrebbero abolite, ma mantenendo il finanziamento previsto nell'ambito del reclutamento.

Si segnala che anche l'incremento delle borse di studio per i dottorandi, previsto nello stesso articolo 57, seppur positivo, avviene sostanzialmente con una partita di giro, utilizzando ancora parte delle risorse di cui all'art 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per 5 milioni di euro) e anche parte delle risorse destinate alla ricerca di base (comma 295 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro).

## **Art. 58 - Politiche invariate.** Commi 1, 2, 3 e 6

### **Cosa prevede**

Con il comma 1 di quest'articolo viene completato lo stanziamento delle risorse necessarie al rinnovo contrattuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2016-2018. Complessivamente le risorse assommano a 300 mln di euro per il 2016, 900 mln per il 2017 e a 2.850 per il 2018.

Le somme sono comprensive degli oneri riflessi (comma 2). Per il personale dipendente da amministrazioni o enti diversi dalla pubblica amministrazione statale (ad es università ed enti di ricerca) gli oneri per i rinnovi contrattuali dovranno essere posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 3).

### **Il nostro commento**

La legge di bilancio, a integrazione delle (scarse) risorse già stanziare negli anni precedenti per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018, stanziare ulteriori 1.650 mln di euro. Una cifra questa che, in aggiunta ai 1.200 mln già disponibili per il 2018, consente a regime un aumento per i lavoratori pubblici pari a circa 85 euro medi mensili così come indicato nell'Accordo Governo-sindacati del 30 novembre 2016.

In termini percentuali, rispetto alla massa salariale, gli incrementi retributivi per il 2016, 2017 e 2018 saranno rispettivamente dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48%.

La percentuale degli incrementi retributivi (3,48) si evince dalla relazione tecnica alla legge di bilancio ed è determinata rapportando il valore predefinito di 85€ medi mensili, alla retribuzione media dei dipendenti delle amministrazioni centrali statali (ministeri, scuole, afam, ecc) che è pari a 31.749€, moltiplicato 100.

Non risultano accolte le richieste di ulteriori risorse aggiuntive necessarie per garantire a tutto il personale del comparto "Istruzione e Ricerca" il pieno recupero del potere d'acquisto e l'adeguamento rispetto agli standard retributivi europei.

Qualora nell'iter parlamentare di approvazione della legge non fosse accolta la richiesta di ulteriori risorse aggiuntive, la FLC CGIL è pronta alla mobilitazione.

Sul sistema di finanziamento, se è chiara la ratio della norma, perché una cosa sono le amministrazioni centrali per cui le risorse dei rinnovi contrattuali sono individuate con le necessarie poste direttamente nella legge di Bilancio, risulta tuttavia penalizzante per le amministrazioni a finanza derivata, quali università e enti di ricerca. Gli oneri per i rinnovi contrattuali in questo caso sono a carico dei bilanci. Se si tiene conto che il sistema è stato tagliato pesantemente negli ultimi vent'anni, si capisce la difficoltà che potranno avere queste amministrazioni per onorare gli obblighi contrattuali che deriveranno dalla firma del CCNL dell'Istruzione e Ricerca.

Comma 6

### **Cosa prevede**

La proroga dei servizi di pulizia ("Scuole belle") già in atto nelle scuole a tutto l'a.s. 2018/19 con un onere pari a 192 mln per il 2018 e 96 mln per il 2019.

### **Il nostro commento**

Prosegue l'appalto all'esterno dei servizi di pulizia delle scuole e ancora una volta non trova soluzione l'esigenza di internalizzare questi servizi essenziali per il funzionamento delle scuole prevedendo l'assunzione in organico del personale.

## **Art. 75 - Integrazione del finanziamento per le aree interne**

### **Cosa prevede**

La norma prevede un ulteriore finanziamento di oltre 91 milioni nel triennio 2019-2021 per la realizzazione della Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Le risorse complessivamente disponibili diventano 281,18 milioni di euro.

### **Il nostro commento**

Come è noto l'istruzione rappresenta uno dei servizi di base essenziale per la permanenza dei cittadini nelle aree periferiche o ultraperiferiche del nostro Paese. Per questo la SNAI prevede possibili interventi nelle cosiddette aree progetto tra cui quello di incentivare la permanenza dei docenti nelle aree interne e l'apertura pomeridiana delle scuole. Si attendono informazioni puntuali sulla realizzazione di tali azioni.

## **Art. 95 - Fondo investimenti**

### **Cosa prevede**

La norma prevede lo stanziamento di risorse per gli investimenti, tra cui la ricerca.

### **Il nostro commento**

Mentre nel 2017 per questo fondo venivano stanziati 3150 M€ per il 2018 e 3500 M€ per il 2019, con la legge di stabilità 2018 si passa rispettivamente a 940 M€ per il 2018 e 1940 M€ per il 2019.

C'è da capire se questi soldi sono aggiuntivi rispetto a quelli stanziati nel 2017 oppure sostitutivi. Inoltre andrebbe preso un impegno specifico su quanti soldi andrebbero alla ricerca e le modalità di impegno. Va da sé che la priorità assoluta è per la ricerca pubblica, sia per le infrastrutture sia per il personale.

## **Art. 101 - Istituto Vulcanologia (INGV)**

### **Cosa prevede**

1. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

### **Il nostro commento**

L'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 a favore dell'INGV, dopo anni in cui non sono stati registrati aumenti del FOE, è una misura necessaria. Dobbiamo però ricordare che il suo ammontare costituisce solo una parziale compensazione della decurtazione del contributo annuale che il Dipartimento della Protezione Civile versa all'INGV per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, e che è passato da 20 milioni di euro nel 2009 ai 10 milioni di euro attuali.

Inoltre, nel testo dell'articolo, l'incremento di risorse è esclusivamente destinato a implementazione e mantenimento delle reti osservazionali, senza alcun cenno alla risoluzione dell'annosa questione del precariato interno dell'ente.

Riteniamo pertanto che un aumento di 10 milioni di euro, almeno per i primi 3-5 anni, avrebbe consentito la messa a sistema delle reti osservazionali e nello stesso tempo la conclusione del processo di stabilizzazione del personale precario.